DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1975

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nei Paesi Bassi conformemente alle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(75/645/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3 (1),

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (2),

considerando che la Commissione con la decisione 74/257/CEE del 18 aprile 1974 (3) e con la decisione 75/7/CEE del 27 novembre 1974 (4) ha constatato che le misure elencate nelle suddette decisioni circa l'attuazione delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE soddisfano alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che il governo dei Paesi Bassi ha comunicato, in data 22 maggio 1975, 4 giugno 1975, 12 giugno 1975 e 17 luglio 1975, le seguenti disposizioni giuridiche e amministrative :

— disposizione n. 143 della fondazione che gestisce il fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura relativa all'istituzione di un regime di aiuti modificato destinato a incentivare il miglioramento di fabbricati aziendali,

— disposizione del ministero dell'agricoltura e della pesca, del 23 gennaio 1975, relativa a un regime di aiuti per singoli lavori tecnico-agricoli,

— disposizione n. 148 della fondazione che gestisce il fondo di sviluppo e il risanamento dell'agricoltura relativa alla modificazione delle disposizioni n. 102 e n. 125,

— disposizione n. 138 della fondazione che gestisce il fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura relativa alla modificazione della disposizione n. 103 (indennità di cessazione) ;

considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione, dopo aver accertato la compatibilità delle disposizioni giuridiche e amministrative comunicate con le suddette direttive del Consiglio e tenendo conto altresì degli obiettivi di queste direttive e della necessaria coerenza fra le varie misure, deve stabilire se siano soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che la misura prevista dalla suddetta disposizione n. 143, tenuto conto del modesto volume di investimenti sovvenzionabili e del suo carattere di eccezione, soddisfa alle condizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, in connessione con l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la suddetta disposizione del ministero dell'agricoltura e della pesca, del 23 gennaio 1975, soddisfa alle condizioni dell'articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2 della direttiva 72/159/CEE ; che quand'anche gli aiuti previsti per determinati investimenti siano superiori al livello ammesso dalla direttiva, tali aiuti possono essere considerati compatibili con gli obiettivi della direttiva, tenuto conto del carattere degli investimenti ;

considerando che la suddetta disposizione n. 148 soddisfa alle condizioni dell'articolo 4 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la disposizione della fondazione che gestisce il fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura n. 103 (indennità di cessazione) risponde agli obiettivi della direttiva 72/160/CEE, anche tenuto conto delle modificazioni introdotte con la suddetta disposizione n. 138 ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari della disposizione del 23 gennaio 1975 ;

considerando che quanto esposto nella presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(3) GU n. L 141 del 24. 5. 1974, pag. 4.
(4) GU n. L 2 del 4. 1. 1975, pag. 32.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure elencate nelle decisioni della Commissione 74/257/CEE del 18 aprile 1974 e 75/7/CEE del 27 novembre 1974 relative all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nei Paesi Bassi, a norma delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE, tenuto conto delle disposizioni della fondazione che gestisce il fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura n. 138, n. 143 e n. 148 nonché della disposizione del ministero dell'agricoltura e della pesca del 23 gennaio 1975, soddisfano alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

La misura prevista nella disposizione del ministero dell'agricoltura e della pesca del 23 gennaio 1975, qualora sia concessa in via complementare alle misure di incoraggiamento previsto nelle disposizioni della fondazione che gestisce il fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura n. 102 e n. 125, ad aziende che beneficiano d'incoraggiamenti a norma delle suddette disposizioni, soddisfa alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione